



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale

AVVISO PUBBLICO L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DELLA QUOTA A GESTIONE STATALE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 48 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222, ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 46-BIS DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157.

ART. 1 – FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO

Le risorse disponibili derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'annualità 2018 e quelle relative alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale dal 2019 al 2028 sono ripartite, ai sensi dell'articolo 46-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche: Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).

L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento è demandata al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Al riguardo, con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 è stato stabilito che la selezione degli interventi deve essere preceduta da un apposito avviso pubblico.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Tutti gli Enti locali possono presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici ad uso scolastico di propria competenza.
2. Ciascun Ente locale può presentare una sola candidatura di finanziamento per una sola tipologia di intervento.
3. Il progetto candidato può essere riferito esclusivamente ad un solo edificio pubblico per le finalità di cui all'articolo 1.
4. Il finanziamento massimo erogabile per ciascun progetto candidato non può superare la somma complessiva di euro € 400.000,00.
5. Il progetto deve riguardare:

- interventi conseguenti a episodi certificati di crollo di solai e controsoffitti;
- interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili;
- interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura, precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, disposta da Autorità competente;
- interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attività didattica.

L'edificio oggetto di intervento non deve essere destinatario di altro finanziamento pubblico per la medesima tipologia di intervento, per lo stesso lotto funzionale, e non deve essere inserito in altri decreti o ordinanze, anche di Protezione civile, o in altri piani volti alla messa in sicurezza a seguito di eventi sismici e calamitosi (“Divieto di doppio finanziamento”)

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE

1. I comuni interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono far pervenire la propria candidatura, compilando il format allegato (firmato digitalmente), e trasmettendolo al seguente all'indirizzo pec: dgefid@postacert.istruzione.it, riportando nell'oggetto la seguente dicitura “**Bando 8x1000 candidatura 2024**”, compilando obbligatoriamente tutti i campi presenti.
2. La mancanza di uno solo dei dati richiesti comporta l'esclusione dalla presente procedura e l'impossibilità di procedere all'assegnazione dei punteggi di cui al successivo articolo 4.
3. La trasmissione delle candidature **è consentita dalle ore 10.00 del 2 settembre 2024 e fino alle ore 23.59 del giorno 30 settembre 2024**. Non verranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine sopra riportato.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La valutazione delle candidature al fine di poter ottenere il finanziamento richiesto avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 - a) **vetustà dell'edificio scolastico adibito a uso scolastico con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970** (max 20 punti):
 - prima e fino al 1970: 20 punti;
 - dal 1971 al 1980 incluso: 15 punti;
 - dal 1981 al 1990 incluso: 10 punti;
 - dal 1991 al 2009 incluso: 5 punti;
 - dopo il 2009: 0 punti;
 - b) **numero di studenti presenti nell'edificio scolastico oggetto di candidatura** (max 25 punti):
 - oltre 1.001 studenti: 25 punti;
 - da 501 a 1.000 studenti: 20 punti;
 - da 201 a 500 studenti: 15 punti;
 - fino a 200 studenti: 10 punti;
 - c) **dichiarazione di inagibilità e chiusura dell'edificio scolastico oggetto di candidatura recante data precedente alla pubblicazione del presente avviso** (max 25 punti):
 - totale: 25 punti;

- parziale: 15 punti;
 - assenza: 0 punti;
- d) tipologie di interventi (max 30 punti):**
- interventi conseguenti a episodi certificati di crollo di solai e controsoffitti: 30 punti;
 - interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili: 20 punti;
 - interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta da Autorità competente: 15 punti;
 - altri interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attività didattica: 10 punti.
2. Le graduatorie sono redatte per aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).
 3. Si precisa che a parità di punteggio verrà data preferenza all'Ente che ha ottenuto il punteggio migliore con riferimento al sub criterio qualitativo di cui sopra al comma 1 punto d), di seguito in caso di ulteriori parità il miglior punteggio al punto c), poi a) poi b), fino a che in caso di ulteriore parità verrà data preferenza alla candidatura pervenuta per prima temporalmente. Per la valutazione delle candidature si terrà conto, altresì, degli ulteriori criteri indicati all'art. 1 comma 2 del D.M. 30 giugno 2021, n. 204.
 4. Saranno ammessi a finanziamento tutti gli Enti con candidatura ammissibile in ordine di graduatorie e nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna area geografica.

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministero dell'istruzione.
2. Gli enti beneficiari riceveranno da parte del Ministero la comunicazione di avvenuto finanziamento nonché termini e modalità di rendicontazione degli interventi.
3. Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con le seguenti modalità:
 - fino al 30% del finanziamento al momento dell'avvenuta registrazione del decreto di pubblicazione della graduatoria da parte degli organi di controllo e previa richiesta alla Direzione competente del Ministero da parte del medesimo ente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla medesima data di registrazione;
 - al raggiungimento del 60% dell'importo di contratto dei lavori;
 - il saldo a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione e previa approvazione della contabilità finale.

I lavori devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie definitive e la rendicontazione dell'intervento deve essere conclusa entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

ART. 6 – REVOCA DEL FINANZIAMENTO.

Il finanziamento sarà revocato qualora si verificano una o più delle seguenti circostanze:

1. in caso di espressa rinuncia al finanziamento da parte dell'Ente locale;
2. nel caso in cui l'intervento sia in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente avviso oppure sia stato avviato nel periodo compreso tra la presentazione della candidatura e l'approvazione della graduatoria definitiva;
3. nel caso in cui l'intervento non sia ultimato entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie definitive, con esclusione di qualsiasi proroga attesa la finalità perseguita con la presente misura di finanziamento;
4. nel caso in cui i lavori non siano rendicontati entro i termini fissati nel presente avviso;
5. nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;
6. nel caso in cui si accerti che l'edificio, oppure in caso di lotti funzionali il singolo lotto, sia destinatario di altro finanziamento pubblico per la medesima tipologia di intervento;
7. nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello incluso nel decreto salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione.

ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI

1. La trasmissione della candidatura non impegna il Ministero dell'istruzione e del merito a dare seguito all'erogazione del finanziamento né ad alcun indennizzo di sorta.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese anche ai fini della verifica di congruità tecnico-economica degli interventi nonché del rispetto di quanto previsto all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in relazione al progetto candidato
3. Il Ministero dell'istruzione si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati raccolti con le candidature saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016, anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.
4. Responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandra Cafardi, dirigente dell'Ufficio III della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e per la scuola digitale.
5. I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti:
06.5849.2778-3382 – *email*: dgefid.ufficio3@istruzione.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianna Barbieri